



Provincia di Benevento

Servizio Gestione del Personale - Retribuzione

DETERMINAZIONE N. 2461 DEL 123 NOV. 2017

OGGETTO: Dipendente matr. 84 – cat. D - istruttore direttivo tecnico - risoluzione rapporto di lavoro per inidoneità al servizio.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO CAPITOLO ____ N. ____.

IL SEGRETARIO GENERALE/DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 119/04 del 15.12.2014, con decorrenza 1° gennaio 2015, si risolveva il rapporto di lavoro del dipendente matr. 84, istruttore direttivo tecnico – cat. D, in quanto non idoneo permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della p.a.;
- il dipendente matr. 84, avverso il provvedimento di collocamento a riposo, ai sensi dell'ex art. 1, commi 47 e ss. della L. n. 92/2012, in data 25.08.2015 presentava ricorso al Tribunale Ordinario di Benevento, sezione Lavoro;
- il Tribunale di Benevento, sez. Lavoro, con ordinanza 21020/15 del 14.12.2015 rigettava il ricorso del citato dipendente;
- il dipendente in parola, ai sensi dell'ex art. 1, commi 51 e ss. della L. n. 92/2012, in opposizione all'ordinanza n. 21020/2015 del 14.12.2015, in data 13.01.2016 presentava ricorso al Tribunale di Benevento, in funzione del Giudice del Lavoro;
- il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro con sentenza n. 636/2017, pubblicata il 18.05.2017, R.G. 121/2016 del 27.01.2017, in riforma dell'ordinanza impugnata accoglieva la domanda del dipendente e per l'effetto dichiarava inefficace il licenziamento e ordinava di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato.
- con deliberazione Presidenziale n. 248 del 06.10.2017 ad oggetto: "Reintegrazione in servizio del dipendente matr. 84", con la quale si prendeva atto della sentenza n. 636/2017 pubblicata il 18.05.2017, R.G. 121/2016 del 27.01.2017 emessa dal Tribunale di Benevento e per l'effetto si reintegrava in servizio il dipendente matr. 84, nel posto di lavoro, con decorrenza 01.11.2017, ripristinando il posto di istruttore direttivo tecnico – cat. D, nella D.O. dell'Ente.
- con determinazione n. 2159 del 12.10.2017 si pretendeva atto di quanto stabilito con deliberazione presidenziale n. 248 del 06.10.2017 e si disponeva la revoca della determinazione n. 119/04 del 15.12.2014.

Visto il verbale dalla Commissione Medica di Verifica di Napoli BL/G n. 19390 del 26.11.2014, relativo agli accertamenti sanitari effettuati al dipendente matr. 84, acquisito al protocollo generale in data 10.12.2014, al n. 76551, trasmesso in copia conforme all'originale all'interessato con nota prot. n. 76797 dell'11.12.2014, tramite messo provinciale, con il quale la commissione esprimeva il seguente GIUDIZIO MEDICO-LEGALE:

- a) "**NON IDONEO** permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della pubblica Amministrazione ex-art 55 octies del D.Lgs 30.03.2001 n. 165 ed al proficuo lavoro laddove richiesto";
- b) "**NON SUSSISTE** assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex-art 2, comma 12 della Legge 8.08.1995 n. 335".

Visto l'ex-art 55 octies del D.Lgs 30.03.2001 n° 165.

Visto l'art. 8 del D.P.R. del 27.07.2011 n° 171 che recita testualmente *“Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente di cui all'articolo 1 comma 1, l'amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso”*.

Ritenuto dover dare applicazione a quanto previsto dalla vigente legge in materia (combinato disposto art. 55 octies del D.Lgs 165/2001, art. 8 del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 171/2011 e art. 21, comma 4bis del CCNL 6.7.1995 e s.m.i. Regioni Autonomie Locali) in tema di risoluzione del rapporto di lavoro per accertata e permanente inidoneità assoluta al servizio ed al proficuo lavoro da parte della Commissione medica di verifica.

Dato atto che al citato dipendente, nel caso in specie, non essendo stata riconosciuta una inidoneità permanente *relativa* allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza e/o una idoneità a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, non trova applicazione quanto previsto dall'art. 7, comma 1 e 2 del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 171/2011 e dall'art. 4 del CCNL 6.7.1995 e s.m.i. Regioni Autonomie Locali, non potendo essere il citato dipendente adibito a mansioni diverse da quelle svolte.

Accertato che rientra nel potere-dovere dell'Amministrazione di consentire l'espletamento del servizio solo a personale fisicamente idoneo, per esigenze di pubblico interesse, per la funzionalità degli uffici in primo luogo ma, con valenza altrettanto decisiva, di tutela della salute del lavoratore.

Rilevato che le ragioni volte alla dispensa dal servizio per incapacità fisica non sono suscettibili di essere travolte e/o azzerate sulla base di contingenze temporali del tutto casuali.

Rilevato, altresì, che risolvere il rapporto di lavoro per dispensa dal servizio allorché le ragioni di salute ne rendano la prosecuzione insostenibile non è una posizione soggettiva abdicabile unilateralmente da parte del dipendente, riflettendo un interesse pubblico all'efficienza ed al buon andamento degli uffici ed implicando la tutela del diritto alla salute, che non coincide esattamente con l'interesse del singolo lavoratore.

Visto l'art. 32 della Costituzione che riconosce il "diritto alla salute" come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività.

Visto, altresì, che la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori è garantita dall'art. 2087 del Cod. civ. che impone l'obbligo al datore di lavoro di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per la tutela dell'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Dato atto che in ottemperanza all'art 40 c.p. qualora il datore di lavoro non predisponesse le misure di sicurezza di cui sopra e non eseguisse le direttive antinfortunistiche previste dalla legislazione di settore, al datore di lavoro verrebbe imputato l'evento lesivo che si fosse realizzato.

Rilevato che il datore di lavoro attraverso il combinato disposto dell'art. 32 della Costituzione, dell'art. 40 c.p. e dell'art. 2087 Codice Civile diventa il garante dell'incolumità psico-fisica del lavoratore.

Ritenuto, per quanto sopra riportato, dover risolvere il rapporto di lavoro del dipendente matr. 84, con decorrenza 1° dicembre 2017, per inidoneità permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della pubblica Amministrazione ex-art 55 octies del D.Lgs 30.03.2001 n. 165 ed al proficuo lavoro laddove richiesto.

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012, conv. con mod. dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente dispositivo.

1. **Di risolvere** con decorrenza 1° dicembre 2017 (ultimo giorno di lavoro 30.11.2017), il rapporto di lavoro del dipendente matr. 84, Istruttore Direttivo Tecnico ctg "D"- posizione economica "D/5", in quanto dichiarato non idoneo permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della pubblica Amministrazione ex-art 55 octies del D.Lgs 30.03.2001 n° 165 ed al proficuo lavoro laddove richiesto, secondo quanto riportato nell'estratto del verbale modello BL/G-N n. 19390 del 26.11.2014, con diritto a pensione, poiché in possesso dei requisiti contributivi minimi richiesti.
2. **Di dare atto** che il citato verbale risulta già trasmesso in copia conforme all'originale all'interessato con nota prot. n. 76797 dell'11.12.2014, tramite messo provinciale e ricevuto dal dipendente in data 15.12.2014.
3. **Di dare atto**, altresì, che con successiva determinazione si provvederà a determinare il trattamento economico all'atto del collocamento a riposo e gli anni di servizi complessivi per il calcolo della pensione da parte dell'Inps.
4. **Di notificare** il presente atto al dipendente interessato.

Il Responsabile di Servizio P.O. Delegata


Antonio Piccirillo



Il Segretario

Direttore Generale

Dott. Franco Nardone



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. n. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(rag. Giuseppe Creta)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO